

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
IN AZIONI AGATOS S.P.A.**

“AGATOS 2018-2020 7%”

CODICE ISIN IT0005346892

1. **Ammontare Totale, Taglio e Descrizione delle Obbligazioni**

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Agatos 2018-2020 7%" ("**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 4.000.000 (quattro milioni // 00), è emesso, in una o più *tranche*, da Agatos S.p.A. ("**Emittente**", "**Società**" o "**Agatos**") ed è costituito da massimo n. 40.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100 (cento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, da offrire in sottoscrizione (i) mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018", ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e (ii) a investitori *retail* e a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 ("**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri.
- 1.2 Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Agatos di nuova emissione ("**Azioni di Compendio**").
- 1.3 Le Obbligazioni sono emesse alla pari cioè al prezzo di Euro 100 per ciascuna Obbligazione ("**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").
- 1.4 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 3 ottobre 2018 ("**Delibera**"), redatta dal Notaio Giuliana Grumetto, di Milano.
- 1.5 Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.6 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**" e ciascuno di essi l'"**Obbligazionista**") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. **VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3. **NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO**

- 3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

4. MODALITÀ E PERIODI DI SOTTOSCRIZIONE

4.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 24 settembre 2018 e fino al 4 ottobre 2018 (“**Periodo di Sottoscrizione**”). I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla Data di Emissione.

4.2 Le eventuali Obbligazioni non sottoscritte nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione saranno offerte in sottoscrizione a terzi nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall’Emittente di volta in volta sino al 31 dicembre 2018 (“**Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo**” e congiuntamente al Periodo di Sottoscrizione, ciascuno, “**Periodi di Sottoscrizione**”). Il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo sarà comunicato entro 2 Giorni Lavorativi Bancari prima dell’apertura dello stesso. L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il numero complessivo delle Obbligazioni offerte è comunicato entro 2 Giorni Lavorativi Bancari (come *infra* definiti) antecedenti l’inizio del Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo. Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla data di emissione di ciascun periodo di sottoscrizione aggiuntivo.

4.3 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti a un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrato presso Monte Titoli. La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l’effettivo accredito a favore della Società del:

- Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione (come *infra* definitiva) con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione;
- Prezzo di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo maggiorato dell’eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell’effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo (“**Prezzo di Emissione Maggiorato**”).

5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

5.1 Il Prestito ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dall’11 ottobre 2018 (“**Data di Emissione**” o “**Data di Godimento del Prestito**”) e sino all’11 aprile 2020 (“**Data di Scadenza del Prestito**”), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito dagli articoli 8 e 12 del presente Regolamento.

5.2 Alla Data di Scadenza del Prestito le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi dell’articolo 12 e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell’articolo 6.

6. INTERESSI

6.1 A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 7% (“**Tasso di Interesse Nominale**”) che sarà applicato al valore nominale di emissione delle Obbligazioni.

6.2 Fermo quanto *infra* precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato in via posticipata l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla Data di Emissione (i.e. 11 ottobre 2019) e, con

riferimento agli ultimi sei mesi di durata del Prestito, contestualmente all'Data di Rimborso (i.e. 11 aprile 2020) (come *infra* definita) dello stesso], (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). L'ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi del prestito (inclusa) e, alternativamente e a seconda dei casi, (i) la Data di Scadenza (ii) la Data di Conversione (come *infra* definita) (esclusa) o (iii) la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio o la Data del Rimborso Anticipato Facoltativo (come *infra* definite) (escluse).

- 6.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 100 (cento/00), per il tasso di interesse di cui sopra e sarà arrotondato al centesimo di "euro" (0,005 arrotondati al centesimo di euro inferiore).
- 6.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.
- 6.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi qualora si verificheranno, nel tempo, i seguenti eventi, dalla prima tra le seguenti date:
- (i) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
 - (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento alla relativa Data di Conversione (come *infra* definita); e
 - (iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio o alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo (inclusa) ai sensi del successivo articolo 12 del presente Regolamento.
- 6.6 Ai fini del presente Regolamento, per Giorno Lavorativo Bancario si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) è operativo.

7. **AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE**

- 7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo (l'"**Agente di Calcolo**") e dell'agente per la conversione (l'"**Agente di Conversione**") saranno svolte dall'Emittente. Qualora l'Emittente decidesse di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.
- 7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agiranno in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei calcoli e nelle determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

8.1 A partire dal 2 marzo 2020 e fino al 20 marzo 2020 (“**Periodo di Conversione**”), gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione (come *infra* definito).

In particolare, per Periodo di Conversione si intende:

- (i) in caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA delle azioni Agatos, il periodo decorrente dal quarantacinquesimo Giorno di Borsa Aperta (incluso) (la “**Data di Riferimento**”) successivo all'inizio delle negoziazioni nell'MTA e fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (come in seguito definito) (incluso) successivo alla Data di Riferimento, fermo restando il Periodo di Conversione di cui al punto 8.1;
- (ii) in caso di promozione di un'Offerta Pubblica (come *infra* definita), il periodo da determinarsi ai sensi del paragrafo 11 che segue; e
- (iii) i 15 Giorni Lavorativi Bancari successivi a quello in cui l'Emittente, avvalendosi della facoltà di cui al successivo articolo 13.2, abbia comunicato, con un preavviso di almeno 5 Giorni di Lavorativi Bancari, la propria volontà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale del Prestito (“**Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata**”).

8.2 Alla Data di Conversione a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato secondo la seguente formula (“**Rapporto di Conversione**”)

$$Ac = (Vn + I) / \text{Prezzo di Conversione}$$

dove:

“**Ac**” indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;

“**Vn**” indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione;

“**I**” indica l'importo degli interessi maturati e capitalizzati su ciascuna Obbligazione ai sensi del precedente art. 6.

“**Prezzo di Conversione**” indica Euro 0,2.

8.3 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutto o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (“**Diritto di Conversione**”) durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento.

8.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la “**Domanda di Conversione**”) all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena di inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una *U.S. Person* ai sensi della *Regulation S del Securities Act 1933*.

- 8.5 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l'AIM Italia o il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**MTA**”), a seconda del mercato in cui le azioni dell'Emittente saranno negoziate, e avranno godimento pari a quello delle Azioni trattate nell'AIM Italia o MTA, a seconda del caso, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
- 8.6 Le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea.
- 8.7 Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno poste a disposizione degli aventi diritto – per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Conversione (“**Data di Conversione**”).

9. **FRAZIONI**

- 9.1 Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell'Obbligazione (di cui all'articolo 8.3 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto.

10. **DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE**

- 10.1 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.
- 10.2 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8.1 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 18.2 il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:
- a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle azioni in questione;
 - b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio; e

- c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito del Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione e il numero di Azioni di Compendio così rispettivamente rettificato e determinate, saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 18.2 seguente.
- 10.4 Ove, nei casi di cui ai 10.2 e 10.3, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto rassegnato da quest'ultimo.
- 10.5 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi AIM Italia, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia.
- 10.6 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:
- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 cod. civ.;
 - (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
 - (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant TE Wind S.A. 2013-2018", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 3 luglio 2013;
 - (iv) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant Agatos 2018-2021", deliberato dall'assemblea straordinaria di Agatos del 22 dicembre 2017;

- (v) esecuzione dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 28 aprile 2017 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "Agatos 2017 – 2026 4,75%";
 - (vi) esecuzione dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente così come modificato in data 3 ottobre 2018, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "Convertibile TE Wind SA 2013 – 2018%";
 - (i) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*.
- 10.7 Qualora, l'Emittente, nonostante abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, si trovi nell'impossibilità di emettere le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Conversione. Per "Corrispettivo in Denaro" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il prezzo medio ponderato delle azioni dell'emittente degli ultimi 20 Giorni Lavorativi Bancari.
11. **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO**
- 11.1 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto Azioni ("**Offerta Pubblica**"), agli Obbligazionisti dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire a tale offerta pubblica di acquisto e/o scambio.
12. **RIMBORSO**
- 12.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del Regolamento, alla Data di Scadenza del Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**" o, ciascuna di queste, l' "**Obbligazione non Convertita**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza del Prestito.
- 12.2 Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.
13. **RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO**
- 13.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto a uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'eventuale rappresentante comune ai sensi dell'art. 2417 cod. civ.; o
 - (ii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o

- (iii) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dall'eventuale rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

- 13.2 A far corso dalla Data di Emissione l'Emittente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte il Prestito (il "**Rimborso Anticipato Facoltativo**"). In tal caso il rimborso del Prestito – che se parziale, sarà effettuato in via strettamente proporzionale al valore nominale di ciascuna Obbligazione in circolazione e comporterà, in maniera del pari proporzionale, una modifica del Rapporto di Conversione – avverrà alla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla scadenza del Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata ("**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**").
- 13.3 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio e del Rimborso Anticipato Facoltativo avverrà attraverso Monte Titoli e senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.
- 13.4 Per gli effetti del presente articolo 13.2, il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso) è pari al 101% del Valore Nominale dell'Emissione.

14. **PAGAMENTI**

- 14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.
- 14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

15. **TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

- 15.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.

- 15.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.
- 15.3 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.
16. **REGIME FISCALE**
- 16.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.
- 16.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.
17. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 17.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
- 17.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
18. **VARIE**
- 18.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell'eventuale ammissione a negoziazione delle azioni su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione o su altro mercato, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 18.2 che segue.
- 18.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.agatos.it) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società o posta elettronica certificata all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 18.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 18.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 cod. civ., qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o

entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo. Salvo quanto previsto all'articolo 6 per gli interessi.

- 18.5 Ai fini del presente Regolamento per "Giorno di Borsa Aperta" deve intendersi un qualunque giorno nel quale AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.
- 18.6 Nei casi di fusione o scissione diversi da quelli previsti dal Paragrafo c), il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:
- (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
 - (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

19. **INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

- 19.1 Ai sensi dell'articolo 26-bis del Provvedimento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008 l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero di Titoli registrati nei conti ad essi intestati.
- 19.2 L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari dei Titoli sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.